

## PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

\*\*\*\*\*

### Perché un nuovo Statuto ?

Lo Statuto attualmente in vigore nella nostra Cooperativa è ormai in vigore da molti anni; poiché in molte parti era piuttosto incompleto, abbiamo ritenuto opportuno riscriverlo in una forma più moderna e più ordinata.

Con l'approvazione del nuovo Statuto il Circolo potrà contare su un documento più attuale e più adatto a regolamentare i rapporti tra Soci nella Cooperativa rispetto alla attuale situazione del mercato.

### Quali modifiche sono state introdotte ?

Principalmente, le modifiche che sono state apportate al vecchio testo sono delle semplici integrazioni; in altri casi sono stati fatti dei riordini delle disposizioni già in vigore, accorpendole in sezioni più idonee rispetto a quelle del vecchio testo.

Alcune parti sono state invece modificate sostanzialmente; non sono molte le parti che hanno subito una modifica sostanziale, ma vista la loro importanza abbiamo ritenuto opportuno evidenziarle con la nota "**ARTICOLO CON MODIFICA SOSTANZIALE**" subito dopo il numero e il contenuto dell'articolo.

Si precisa infine che nella nuova versione dello Statuto, a fianco del numero di ogni articolo, è stato inserito il TITOLO dell'articolo stesso, ovvero un richiamo al contenuto dell'articolo stesso (titoli non presenti nello Statuto attuale).

## **Note di lettura:**

Nel documento allegato viene messo a confronto lo Statuto attuale (a sinistra) con lo Statuto proposto (a destra).

Per ogni articolo del nuovo Statuto sono state inserite delle brevi note esplicative sulle modifiche che sono state apportate (evidenziate in rosso); inoltre, per facilitare la lettura, le parti variate sono state:

**barrate** esempio: (~~testo modificato~~)  
in caso di eliminazione delle parti

**evidenziate** esempio: (testo modificato)  
in caso di aggiunta di nuove parti non presenti nel vecchio Statuto

Buona lettura,

Carbonifera, 10/04/2017

Circolo Nautico Carbonifera Soc. Coop.  
Il Consiglio di Amministrazione

# CIRCOLO NAUTICO

## CARBONIFERA

### Località Carbonifera 8

### Piombino (LI)

#### STATUTO ATTUALE

#### STATUTO PROPOSTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
<p>Art. 1</p> <p>E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata: CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA-Società cooperativa.</p>	<p>Art. 1 - COSTITUZIONE</p> <p>E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA-Società cooperativa.</p>
<p>Art. 2</p> <p>La sede della società è nel Comune di Piombino.</p>	<p>Art. 2 - SEDE</p> <p>La sede della società è nel Comune di Piombino.</p>
<p>Art. 3</p> <p>La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.</p>	<p>Art. 3 - DURATA</p> <p>La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei Soci.</p>

<p>Art. 4</p> <p>La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. La Cooperativa si propone di fornire ai propri soci la fruizione di beni di proprietà della Cooperativa o in concessione alla stessa così come dei servizi connessi all'utilizzo di detti beni alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt.2512,2513 e 2514 C.C.</p> <p>Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto:</p> <p>a) la costruzione e la successiva gestione a favore dei propri soci di un punto ormeggio in località Carbonifera nel Comune di Piombino, realizzabile, in seguito ad apposita Concessione Demaniale e degli altri Enti Competenti, sul Fosso Valnera di Riotorto e sui terreni limitrofi;</p> <p>b) la assegnazione in uso ai propri soci dei posti barca realizzati</p>	<p>Art. 4 – <b>SCOPI E OBIETTIVI</b></p> <p>La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. La Cooperativa si propone di fornire ai propri soci la fruizione di beni di proprietà della Cooperativa o in concessione alla stessa così come dei servizi connessi all'utilizzo di detti beni alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt.2512, 2513 e 2514 C.C.</p> <p>Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto:</p> <p>a) la costruzione e la successiva gestione a favore dei propri soci di un punto ormeggio in località Carbonifera nel Comune di Piombino, <b>realizzato</b>, in seguito ad apposita Concessione Demaniale e degli altri Enti Competenti, sul Fosso Valnera di Riotorto e sui terreni limitrofi;</p> <p><b><i>Sostituita la parola "Realizzabile" con "Realizzato"</i></b></p> <p>b) la assegnazione in uso ai propri soci dei posti barca realizzati, <b>locali di sgombero, parcheggi, aree di deposito e di movimentazione;</b></p> <p><b><i>E' stato aggiunto il riferimento ad</i></b></p>
---	--

<p>c) La manutenzione delle opere realizzate, i servizi di banchina e di alaggio e varo, i servizi di vigilanza, di erogazione di acqua ed energia elettrica, di pulizia del canale ed in genere di tutti quei servizi, a favore dei soci, necessari per il corretto funzionamento del punto ormeggio anche con riguardo alla sicurezza in mare, in ordine a quanto previsto dal Codice Della Navigazione;</p> <p>d) la realizzazione e la gestione di locali di rimessaggio per le attrezzature nautiche dei soci, la realizzazione di locali di ritrovo e simili;</p> <p>e) la promozione di iniziative di qualsiasi genere atte alla diffusione, fra i soci, delle pratiche sportive e particolarmente della pesca-sportiva, delle attività subacquee, della vela e della nautica da diporto.</p>	<p><b><i>altri servizi diversi dal posto barca</i></b></p> <p>c) La manutenzione delle opere realizzate, i servizi di banchina e di alaggio e varo, i servizi di vigilanza, di erogazione di acqua ed energia elettrica, di pulizia del canale ed in genere di tutti quei servizi, a favore dei soci, necessari per il corretto funzionamento del punto ormeggio anche con riguardo alla sicurezza in mare, in ordine a quanto previsto dal Codice Della Navigazione;</p> <p>d) la realizzazione e la gestione di locali di rimessaggio per le attrezzature nautiche dei soci, la realizzazione di locali di ritrovo e simili; la gestione di aree di sosta per roulotte e camper, ogni tipo di imbarcazione ed autoveicolo di trasporto e di macchine operatrici ed attrezzature industriali;</p> <p><b><i>E' stato aggiunta l'opportunità di utilizzare le aree libere come area di sosta (prevalentemente per camper o per altri veicoli/imbarcazioni)</i></b></p> <p>e) la promozione di iniziative di qualsiasi genere atte alla diffusione, fra i soci, delle di tutte le pratiche sportive connesse alle attività marittime, e particolarmente della pesca-sportiva, delle attività subacquee, della vela, surf e discipline similari, e della nautica da diporto, nuoto e canottaggio; la diffusione di attività culturali e ricreative a favore dei Soci e</p>
--	---

f) avanzare proposte all'Ente Pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica del territorio e per la utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative posti in essere dall'Ente Locale;

g) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rinforzare tra i Soci i principi ed i legami della solidarietà;

h) dare assistenza collettiva ed individuale ai propri soci sia direttamente sia tramite altro organismo associativo in tutti i campi onde questi possano conseguire i migliori risultati nell'ambito delle attività sportive. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa avrà facoltà di svolgere tutte le attività che i suoi organi, nelle rispettive

delle loro famiglie, attività di organizzazione e gestione diretta o indiretta di centri di acquisto e vendita di beni di consumo;

*E' stato ampliato l'ambito delle attività sportive che potranno essere svolte; è stato previsto inoltre la possibilità di effettuare attività ricreativa e attività commerciale per la vendita di beni accessori per la nautica, ecc.*

f) avanzare proposte all'Ente Pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica del territorio e per la utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative posti in essere dall'Ente Locale;

g) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rinforzare tra i Soci i principi ed i legami della solidarietà;

h) dare assistenza collettiva ed individuale ai propri soci sia direttamente sia tramite altro organismo associativo in tutti i campi onde questi possano conseguire i migliori risultati nell'ambito delle attività sportive e ricreative in genere. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa avrà facoltà di svolgere tutte le attività che i suoi organi, nelle rispettive competenze,

competenze, riterranno utili.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.Lgs.58/98, legge 197/91 e D.Lgs 385/93.

Potrà inoltre svolgere le sopra descritte attività anche nei confronti di terzi non soci, purché siano rispettati i criteri per la definizione della prevalenza di cui all'art. 2513 C.C.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni ai sensi dell'art. 2519 del C.C.

riterranno utili.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi;

potrà assumere partecipazioni ed interessenze in Imprese, Società o Enti Collettivi aventi oggetto uguale, affine o connesso al proprio, compiere tutte le operazioni finanziarie di natura passiva, concedere fidejussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie; è tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.Lgs.58/98, legge 197/91 e D.Lgs 385/93.

Potrà inoltre svolgere le sopra descritte attività anche nei confronti di terzi non soci, purché siano rispettati i criteri per la definizione della prevalenza di cui all'art. 2513 C.C.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni ai sensi dell'art. 2519 del C.C.

<p>Il distintivo sociale è costituito dalla raffigurazione del Casello del Genio Civile di Carbonifera e della Scogliera con la dicitura "CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA Soc. Coop.".</p>	<p>Il distintivo sociale è costituito dalla raffigurazione del Casello del Genio Civile di Carbonifera e della Scogliera con la dicitura "CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA Soc. Coop.".</p>
<p>SOCI</p>	<p>SOCI</p>
<p>Art. 5</p> <p>Il numero dei soci non può essere inferiore a nove e non superiore al numero dei posti barca disponibili aumentato del 10%, arrotondato per difetto.</p>	<p>Art. 5 - SOCI</p> <p><b>ARTICOLO CON MODIFICA SOSTANZIALE</b></p> <p>Il Circolo Nautico Carbonifera Società Cooperativa è composto da due tipi di Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) - Soci ordinari, titolari di azioni alle quali afferisce il diritto all'utilizzo di un posto barca;</li> <li>b) - Soci in attesa, titolari di almeno una azione, non ancora assegnatari di posto barca.</li> </ul> <p><i>Sono stati previsti due tipologie di Soci: gli ordinari (assegnatari) e quelli in attesa.</i></p> <p>Il numero dei soci ordinari non può essere inferiore a nove e non può essere superiore al numero dei posti barca disponibili. <del>aumentato del 10%, arrotondato per difetto.</del> <i>Gli ordinari sono ovviamente = ai posti barca</i></p> <p>Il numero dei Soci in attesa non può eccedere il dieci per cento del numero dei posti barca disponibili.</p>



<p>Non possono essere soci né le persone giuridiche, sia pubbliche che private, né coloro che esercitano, in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa o svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo speciale deroga motivata da assumere all'unanimità dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:</p> <p>a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, ed il codice fiscale;</p> <p>b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere.</p> <p>c) la dichiarazione di assumere</p>	<p><b><i>Il 10% è il limite dei soci in attesa</i></b></p> <p>Possono essere Soci solamente le Persone Fisiche che abbiano interessi coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla Società. <b><i>Questa parte aggiunta è una precisazione del testo dell'articolo originario</i></b></p> <p>Non possono essere soci né le persone giuridiche, sia pubbliche che private, né coloro che esercitano, in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa o svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo speciale deroga motivata da assumere all'unanimità dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:</p> <p>a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, il codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzi e-mail, inclusa la posta elettronica certificata, se posseduta;</p> <p><b><i>E' importante avere un archivio per contatti diretti dei soci tramite mail, per alleggerire gli adempimenti di comunicazione</i></b></p> <p>b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere.</p> <p>c) la dichiarazione di assumere</p>
---	---

<p>l'impegno ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento, dell'atto di assegnazione in uso e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.</p> <p>e) quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini dell'iscrizione.</p> <p>Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla ricezione della domanda.</p>	<p>l'impegno ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento, dell'atto di assegnazione in uso e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.</p> <p>e) quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini dell'iscrizione.</p> <p>Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla ricezione della domanda.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione accerta l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità e la disponibilità di posti barca. Sulla base di quest'ultimo parametro delibera in merito all'ammissione dell'aspirante socio nella categoria di socio ordinario o di socio in attesa, nei limiti numerici stabiliti nei commi precedenti. In caso di delibera favorevole all'ammissione, il Consiglio di Amministrazione comunica all'interessato l'ammissione e la categoria di Socio di appartenenza, e contestualmente richiede all'interessato, mediante posta raccomandata, il pagamento integrale della quota capitale e del sovrapprezzo, della quote di ammissione e delle quote di spesa corrente; in difetto di pagamento rispetto ai termini prescritti la domanda si intende decaduta. Se la</p>
---	---

<p>In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato, ai sensi dell'art.2528C.C.</p> <p>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta ,l'aspirante socio puo' richiedere entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego che sulla deliberazione si pronunci l'assemblea dei soci che, in occasione della prima successiva convocazione delibera sulle domande non accolte anche se non convocata appositamente.</p> <p>I conferimenti saranno eseguiti a norma del successivo art. 10.</p>	<p>domanda di ammissione viene perfezionata il Consiglio di Amministrazione provvede in pari data all'iscrizione del nominativo del nuovo Socio in un apposito libro sociale denominato "Libro Soci", numerato e vidimato ai sensi di legge.</p> <p>I Soci in attesa verranno inseriti in apposita sezione del Libro Socio nell'ordine cronologico di ricevimento delle domande.</p> <p><b><i>Sono state meglio specificate le modalità e i passaggi in caso di ammissione del Socio</i></b></p> <p>In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato., ai sensi dell'art.2528C.C.</p> <p>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta l'aspirante socio <b>potrà</b> richiedere entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego che sulla deliberazione si pronunci l'assemblea dei soci che, in occasione della prima successiva convocazione, delibererà sulle domande non accolte, anche se non appositamente convocata.</p> <p><del>I conferimenti saranno eseguiti a norma del successivo art. 10.</del></p>
--	--

	<p>Al Socio ammesso è fatto onere segnalare tempestivamente alla Società ogni variazione del suo domicilio rispetto ai dati comunicati in sede di ammissione.</p> <p><i>Deve essere onere del Socio comunicare le variazioni; le comunicazioni fatte al domicilio comunicato dal Socio sono valide a tutti gli effetti</i></p> <p>Il socio ammesso nella categoria dei soci in attesa deve rinnovare annualmente il proprio interesse all'eventuale assegnazione di un posto barca, mediante apposita comunicazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione.</p> <p><i>Il Socio in attesa deve rendersi parte attiva manifestando ogni anno il suo interesse all'assegnazione. Questo serve per poter snellire le operazioni di cessione delle quote tra soci.</i></p> <p>Art. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE</p>
<p>Art. 6</p> <p>La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.</p> <p>Il recesso ha luogo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p><b>ARTICOLO CON MODIFICA SOSTANZIALE</b></p> <p>La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.</p> <p>Il recesso ha luogo nei casi previsti dalla legge dall'art. 2437 del Codice Civile.</p> <p><i>Il riferimento al 2437 consente di</i></p>

<p>Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata.</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistono il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.27</p> <p>Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato a mezzo lettera raccomandata</p> <p>L'esclusione è deliberata dal Consiglio e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:</p> <p>a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa;</p>	<p><b><i>individuare le cause legali di recesso con maggiore precisione</i></b></p> <p>Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata.</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione <b>può</b> <b>potrà</b> attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.27</p> <p>Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato a mezzo lettera raccomandata.</p> <p>L'esclusione è deliberata dal Consiglio e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:</p> <p>a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa;</p>
---	--

<p>b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento e nell'atto di assegnazione in uso del posto barca;</p> <p>c) ove il socio, senza aver giustificato con serio motivo la sua condotta, danneggi in qualunque modo, moralmente o materialmente, la società oppure fomenti dissidi fra i soci;</p> <p>d) ove, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.</p> <p>e) quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti</p>	<p>b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento e nell'atto di assegnazione in uso del posto barca, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;</p> <p><i>I soci devono rispettare il regolamento, lo statuto, ma anche eventuali delibere del CdA che possano intervenire sui loro comportamenti</i></p> <p>c) ove il socio, senza aver giustificato con serio motivo la sua condotta, danneggi in qualunque modo, moralmente o materialmente, la società oppure fomenti dissidi fra i soci;</p> <p>d) ove, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;</p> <p>e) quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;</p> <p>f) quando sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito.</p> <p><i>Punto non presente nel vecchio Statuto</i></p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti</p>
--	---

disposizioni e solo dopo aver notificato al socio, per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Contro la delibera di esclusione il socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata attivare le procedure arbitrali di cui all'art.27

Art. 7

In caso di morte del socio gli subentrano i suoi eredi, sempre che questi abbiano i requisiti per l'ammissione

disposizioni e solo dopo aver notificato al socio per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare l'esclusione con effetto immediato del Socio che, dopo diffida ad adempiere e messa in mora, permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o di qualsiasi somma richiesta a qualsiasi titolo dalla Cooperativa per il pagamento delle quote annuali o per la copertura di eventuali perdite.

***Esclusione del socio moroso (già indirettamente prevista nel punto b ma ora meglio evidenziata)***

Contro la delibera di esclusione il socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, attivare le procedure arbitrali di cui all'art.27

Art. 7 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli subentrano i suoi eredi **legittimi, testamentari o legatari**, sempre che questi abbiano i requisiti per l'ammissione; **in caso di pluralità di eredi o di legatari questi dovranno nominare un rappresentante comune.**

<p>e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli eredi dovranno nominare un rappresentante comune.</p> <p>Essi hanno diritto di ottenere, in alternativa al subentro, la liquidazione della quota del loro dante causa che verrà loro corrisposta secondo quanto disposto nel successivo art. 8</p>	<p><b><i>Inserite alcune precisazioni</i></b></p> <p>Gli eredi o i legatari che intendono subentrare dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione, e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro dodici mesi dalla morte del socio, domanda di ammissione alla Cooperativa; il Consiglio di Amministrazione verifica i requisiti per l'ammissione e in caso favorevole ammette gli eredi o i legatari del socio defunto entro tre mesi dal ricevimento della domanda.</p> <p><b><i>Il termine per la presentazione della domanda è stato esteso a 12 mesi per renderlo conforme ai termini di presentazione della dichiarazione di successione</i></b></p> <p><del>Gli eredi dovranno nominare un rappresentante comune.</del></p> <p><del>Essi</del> Gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere, in alternativa al subentro, la liquidazione della quota del loro dante causa che verrà loro corrisposta secondo quanto disposto nel successivo art. 8.</p> <p>In assenza di eredi e/o di legatari, così come in assenza di presentazione di domanda di subentro nel termine dei dodici mesi dal decesso, la quota del Socio defunto, compresi i diritti ad essa collegati, verrà acquisita a riserva</p>
--	---



<p>Art. 8</p> <p>Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto</p> <p>avranno diritto soltanto al rimborso del capitale versato, dell'eventuale sovrapprezzo, ove non in precedenza imputato a capitale e dei dividendi deliberati e non ancora percepiti, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.</p>	<p>indivisibile da parte della Cooperativa.</p> <p><i>Inserito obbligo degli eredi di rendersi parte attiva in caso di morte del socio.</i></p> <p>Art. 8 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA</p> <p>Il socio receduto od escluso, o gli eredi o legatari del socio defunto che non intendono subentrare nella quota del de cuius o che non posseggono i requisiti di ammissione, avranno diritto <del>soltanto</del> al rimborso delle quote versate a titolo di capitale <del>versate, dell'eventuale sovrapprezzo, ove non in precedenza imputato a capitale</del> e dei dividendi deliberati e non ancora percepiti, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, <del>il tutto come previsto dalle norme applicabili alle Cooperative con mutualità prevalente.</del> La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte non comprenderà il rimborso della quota versata a titolo di sovrapprezzo di ammissione.</p> <p><i>L'articolo è stato riscritto ma solo</i></p>
---	--

<p>La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.</p>	<p><i>per renderlo più ordinato; unica novità la precisazione che in nessun caso verrà restituita la quota di ammissione</i></p> <p>Il pagamento della quota al socio uscente dovrà essere effettuato nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso; la Cooperativa avrà diritto di trattenere dalla quota liquidata ogni eventuale credito vantato nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto aumentato degli interessi di legge.</p> <p><i>Questa aggiunta è conforme al codice civile, è inderogabile ed è stata inserita solo per completezza.</i></p> <p><del>La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.</del></p> <p><i>Questa parte è stata eliminata in quanto inserita nel precedente art. 7</i></p>
<p>PATRIMONIO SOCIALE, AZIONI</p>	<p>PATRIMONIO SOCIALE, AZIONI</p>
<p>Art. 9</p> <p>Il patrimonio della cooperativa è costituito:</p>	<p>Art. 9 – PATRIMONIO SOCIALE</p> <p>Il patrimonio della cooperativa è costituito:</p>

<p>a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 50;</p> <p>b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art.13 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;</p> <p>c) da eventuali riserve straordinarie.</p> <p>d) dall'eventuale sovrapprezzo di emissione delle azioni.</p>	<p>a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zerozero);</p> <p>b) dalla riserva legale, formata con gli <del>utili</del> <b>avanzi di gestione</b> di cui all'art.13 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;</p> <p><b><i>In una coop è più corretto chiamare gli utili "avanzi di gestione"</i></b></p> <p>c) da eventuali riserve <b>statutarie, straordinarie e altre riserve di capitale indivisibili.</b></p> <p>d) dall'eventuale sovrapprezzo <del>di emissione delle azioni</del> <b>derivante dalla</b> <del>tassa di ammissione.</del></p>
<p>Ciascun socio può essere titolare di azioni fino ad un massimo di 100.000 euro, nei limiti di cui all'art. 2525 C.C.</p> <p>Le riserve, salvo quelle di cui alla lettera d) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita della società né al suo scioglimento.</p>	<p><b><i>Aggiornata la denominazione delle componenti del netto patrimoniale</i></b></p> <p>Ciascun socio può essere titolare di azioni fino ad un massimo di 100.000 Euro, nei limiti di cui all'art. 2525 Codice Civile.</p> <p>Le riserve <del>salvo quelle di cui alla lettera d)</del> sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita della società né al suo scioglimento.</p> <p><b>La responsabilità dei Soci è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte,</b></p>



<p>Le azioni possono essere cedute solo ad altri soci previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.</p>	<p>essere cedute solo <del>ad altri soci</del> previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il socio <b>assegnatario</b> che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. <b>Il Consiglio di Amministrazione, nei quindici giorni successivi, provvederà ad offrirla ai soci in attesa rispettando l'anzianità di iscrizione e verificando il rinnovo annuale della disponibilità come previsto dall'art. 5; al socio in attesa interpellato verrà concesso un termine di dieci giorni utili per esprimere l'accettazione all'acquisizione della partecipazione oggetto di cessione. In caso di rifiuto, espresso o tacito, da parte di quest'ultimo si procederà a proporre la cessione ai soci in attesa successivi nella lista. Il Socio in attesa che si renderà disponibile all'acquisizione della partecipazione oggetto di cessione provvederà a corrispondere direttamente al Socio cedente il pagamento della quota ceduta, e dovrà darne comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché questo provveda all'intestazione della quota al Socio cessionario e all'aggiornamento del Libro Soci.</b></p> <p><b>Con il perfezionamento della cessione</b></p>
---	---

<p>Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta</p> <p>In caso di silenzio entro 60 giorni dalla richiesta del cedente il consenso si intende accordato .</p>	<p>il Consiglio di Amministrazione intesta al Cessionario la quota a cui corrisponde il relativo posto barca collegato alla quota ceduta.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci in attesa si renda disponibile ad acquisire la partecipazione offerta, il Consiglio di Amministrazione lo comunicherà quanto prima al Socio cedente, il quale potrà proporre un nominativo a favore del quale potrà essere effettuata la cessione; in tal caso il Consiglio di Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche di ammissione previste nell'art. 5 del presente Statuto.</p> <p>Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione alla cessione nominativa della partecipazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>In caso di silenzio entro 60 giorni dalla richiesta del cedente il consenso si intende accordato. Con la formalizzazione della cessione il Socio cedente perderà la qualifica di Socio del Circolo Nautico Carbonifera - Società Cooperativa, e riceverà direttamente dal Cessionario la liquidazione del valore della propria quota, mallevando la Cooperativa da ogni onere al riguardo.</p>
---	---

<p>Il contratto di cessione deve essere depositato presso la società, in copia originale vidimata dall’Agenzia delle Entrate per la iscrizione nel libro dei soci, entro i successivi trenta giorni.</p> <p>In caso di diniego dell’autorizzazione il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarlo entro sessanta giorni al socio interessato il quale nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione puo’ attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.27. La Cooperativa ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell’art.2346 C.C.</p> <p>Se il socio assegnatario in uso di un posto barca, potrà unitamente alle azioni trasferire l’uso del posto barca.</p>	<p>Il contratto di cessione deve essere depositato presso la società, in copia originale vidimata dall’Agenzia delle Entrate, per la iscrizione nel libro dei soci, entro i successivi trenta giorni.</p> <p>In caso di diniego dell’autorizzazione il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarlo entro sessanta giorni al socio interessato il quale nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione puo’ attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.27. La Cooperativa ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell’art.2346 C.C.</p> <p><del>Se il socio assegnatario in uso di un posto barca, potrà unitamente alle azioni trasferire l’uso del posto barca.</del></p> <p><b><i>L’articolo sulle cessioni delle partecipazioni è stato riscritto indicando l’obbligo di cessione preventiva nei confronti dei soci in attesa.</i></b></p> <p><b><i>E’ ammessa la libera cessione delle partecipazioni per donazione se effettuata a favore di parenti in linea retta fino al quarto grado o a favore del coniuge, anche se legalmente separato, del componente l’unione civile e del convivente, quest’ultimo se risultante da idonea documentazione anagrafica. In tal caso sarà obbligo del donatario comunicare al Consiglio di</i></b></p>
--	--

<p>Art.12</p> <p>La società può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile In tal caso l'assemblea, appositamente convocata, stabilisce i diritti patrimoniali ed amministrativi di cui al 2° comma di detto articolo e le eventuali condizioni cui è stato sottoposto il loro trasferimento.</p> <p>E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi .</p> <p>Eventuali finanziamenti in danaro dei soci, potranno essere richiesti dall'organo amministrativo, purché in misura non superiore al valore nominale delle azioni versate da ciascun socio. Tali finanziamenti produrranno interessi solo su specifica deliberazione assembleare.</p>	<p>Amministrazione dell'avvenuta donazione fornendo idonea documentazione al fine dell' aggiornamento dei Libri sociali.</p> <p><i>Inserito il caso della cessione per donazione tra parenti e coniugi</i></p> <p><b>Art.12 - EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI</b></p> <p>La società può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea, appositamente convocata, stabilisce i diritti patrimoniali ed amministrativi di cui al secondo comma di detto articolo e le eventuali condizioni cui è stato sottoposto il loro trasferimento.</p> <p>E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.</p> <p>Eventuali finanziamenti in danaro dei soci potranno essere richiesti dall'organo amministrativo purché in misura non superiore al valore nominale delle azioni versate da ciascun socio. Tali finanziamenti produrranno interessi solo su specifica deliberazione assembleare.</p>
--	---



ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO	ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
<p>Art. 13</p> <p>L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criterio di oculata prudenza.</p> <p>L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:</p> <p>a) a riserva legale nella misura non</p>	<p>Art. 13 - BILANCIO</p> <p>L'esercizio sociale va dal Primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto controllo dei conti inventario, da compilarli entrambi con criterio di oculata prudenza.</p> <p>Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano il bilancio potrà essere presentato entro un termine maggiore, non superiore comunque a centottanta giorni.</p> <p><i>Disposizioni di legge; inserite per completezza</i></p> <p>L'assemblea che approva il bilancio deve tenere conto del requisito di mutualità prevalente, dal momento che la Cooperativa svolge la sua attività prevalentemente in favore dei Soci, consumatori od utenti di beni e servizi; pertanto, deve deliberare sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:</p> <p>a) a riserva legale nella misura non</p>

<p>inferiore al 30%;</p> <p>b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;</p> <p>c) a retribuire le azioni effettivamente versate in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;</p> <p>d) ad eventuale riserva straordinaria.</p> <p>L'Assemblea che approva il bilancio puo' deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e condizioni stabilite dalla normativa vigente dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.</p> <p>Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici in conformità dei criteri stabiliti da apposito regolamento. Si applica l'art.2545 sexies.</p>	<p>inferiore al 30%, ai sensi dell'art. 2545 quater del Codice Civile;</p> <p>b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;</p> <p>c) a retribuire le azioni effettivamente versate in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;</p> <p>d) ad eventuale riserva straordinaria.</p> <p>E' fatto divieto al Circolo Nautico di procedere al riparto sia totale sia parziale delle riserve tra i Soci.</p> <p>L'Assemblea che approva il bilancio portante un avanzo nella gestione può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.</p> <p>Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici in conformità dei criteri stabiliti da apposito regolamento. Si applica l'art. 2545 sexies.</p> <p>La mutualità prevalente deve essere ogni anno certificata dagli</p>
---	--

	<p>Amministratori nella Nota Integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di misura della mutualità.</p> <p><i>Disposizioni di legge, relative alla mutualità, inserite per completezza</i></p>
ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA	ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA
<p>Art. 14</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio;</p> <p>b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;</p> <p>c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.</p>	<p>Art. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p><i>Inserita specifica delle competenze tra assemblee ordinarie e straordinarie</i></p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, e delibera in merito a tutto quanto, per legge o Statuto, sia demandato all'assemblea ordinaria e/o che non rientri nei compiti gestionali e amministrativi del Consiglio di Amministrazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Assemblea ordinaria delibera in merito per:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio;</p> <p>b) la nomina e il numero degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;</p> <p>c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;</p>

<p>d) la determinazione della misura del compenso annuale al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale</p> <p>e)La delibera sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p> <p>f)La delibera sull'erogazione del ristorno</p> <p>g)l'approvazione dei regolamenti interni.</p>	<p>d) la determinazione della misura del compenso annuale <b>globalmente spettante</b> al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale;</p> <p><i>L'assemblea decide il compenso di tutto il Cda; il Cda decide le attribuzioni interne</i></p> <p>e) La delibera sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>f) La delibera sull'erogazione del ristorno;</p> <p>g) L'approvazione dei regolamenti interni.</p> <p><b>L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori sugli altri casi previsti dalla legge.</b></p> <p><i>Inserite competenze assemblea straordinaria, previste dalla legge ma riportate per completezza</i></p>
<p>Art. 15</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata</p>	<p>Art. 15 - <b>CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:</p> <p>a) almeno una volta all'anno entro 120</p>

<p>a) almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 C.C.</p> <p>b) dal Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario</p> <p>c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 C.C.</p> <p>d) dagli amministratori o in loro vece dai Sindaci entro 30 giorni dalla richiesta fatta da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente il luogo, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare</p> <p>Detto avviso deve essere pubblicato sul quotidiano "La Nazione" oppure in alternativa inviato con lettera raccomandata a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.</p>	<p>giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, <b>oppure nel</b> <del>il</del> termine <del>è</del> di 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 Codice Civile.</p> <p>b) dal Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;</p> <p>c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 Codice Civile;</p> <p>d) dagli Amministratori, o in loro vece dai Sindaci, entro 30 giorni dalla richiesta fatta da almeno il <del>10%</del> <b>un decimo</b> dei soci aventi diritto al voto.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenente il luogo, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Detto avviso deve essere pubblicato <b>in Gazzetta Ufficiale o</b> sul quotidiano "La Nazione", oppure in alternativa inviato con lettera raccomandata <b>o posta elettronica certificata</b> a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.</p>
---	--

<p>Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima .</p> <p>Le Assemblee, oltre che presso la sede sociale, potranno essere convocate nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p> <p>Art. 16</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quelle obbligatorie indicate nel comma precedente, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, inclusa la modalità di pubblicazione sul sito internet della Cooperativa.</p> <p><b><i>Importante rendere snelle le modalità di convocazione, o meglio di diffusione della notizia della convocazione.</i></b></p> <p>Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima convocazione.</p> <p>In mancanza della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci, tutti gli Amministratori, e l'intero Organo di Controllo.</p> <p>Le Assemblee, oltre che presso la sede sociale, potranno essere convocate nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p> <p>Art. 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che</p>
--	--

<p>straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.</p> <p>Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.</p> <p>Art. 17</p>	<p>straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci con diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.</p> <p>Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento <b>del tipo o</b> dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.</p> <p>Art. 17 - <b>MODALITA' DI VOTO</b></p>
<p>Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.</p>	<p><b>ARTICOLO CON MODIFICA SOSTANZIALE</b></p> <p>Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni <b>e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta</b> e che comunque, con riferimento al trentesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non abbiano comunque debiti di nessun tipo nei confronti della <b>Cooperativa.</b></p>

<p>Le votazioni sono fatte ordinariamente per alzata di mano, salvo che il presidente disponga che vengano fatte mediante scrutinio .Il voto deve essere palese</p> <p>Le nomine alle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa.</p> <p>A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio e, in via subordinata, quella di età.</p> <p>Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.</p> <p>I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre</p>	<p><b><i>In questa versione è stato precluso il diritto di voto per i soci che non siano in regola con i pagamenti nei 30 gg prima della data dell'assemblea.</i></b></p> <p>Le votazioni sono fatte ordinariamente per <b>voto palese, mediante</b> alzata di mano, salvo che il Presidente disponga che vengano fatte mediante scrutinio <b>segreto. Il voto deve essere palese.</b></p> <p><b>Per la nomina degli organi sociali il voto verrà espresso per scrutinio segreto salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</b></p> <p><b><i>E' opportuno prevedere che la votazione delle cariche possa essere fatta per voto segreto.</i></b></p> <p>Le nomine alle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa.</p> <p>A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio e, in via subordinata, quella di età.</p> <p>Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.</p> <p>I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare <b>al massimo altri tre</b></p>
---	---



<p>soci.</p>	<p>soci. solamente un altro socio.</p> <p><i>Variatione inserita per evitare che l'assemblea possa essere condizionata da pochi presenti portatori di molte deleghe</i></p> <p>Non potranno essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, del Collegio Sindacale in carica, i dipendenti della Cooperativa così come coloro che hanno dato la loro disponibilità per la nomina a Consigliere o Sindaco in occasione delle Assemblee elettive.</p>
<p>Art. 18</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da Notaio.</p>	<p><i>Inseriti limiti ai poteri di delega</i></p> <p>Art. 18 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea; la quale il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni sui vari punti all'ordine del giorno sui quali si richiede la deliberazione; nomina altresì un Segretario, anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da Notaio o che l'Assemblea</p>

	<p>deliberi diversamente.</p> <p><i>Specificati compiti del Presidente Assemblea</i></p>
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>Art. 19</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri</p>	<p>Art. 19 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p><b>ARTICOLO CON MODIFICA SOSTANZIALE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri, tutti scelti tra i Soci; il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione viene deciso dall'Assemblea elettiva.</p> <p><i>Ad ogni rinnovo è l'assemblea che decide il n. degli amministratori</i></p> <p>Non potranno essere eletti coloro i quali siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio o di natura societaria o coloro i quali abbiano subito precedente provvedimento di revoca da Consigliere della Cooperativa; saranno inoltre motivi di incompatibilità il fatto di avere in corso incarichi professionali commissionati dalla Cooperativa o di essere appaltatore, o comunque socio o amministratore di Società appaltatrici, di opere o servizi a vantaggio del Circolo Nautico</p>

~~Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi. Tale limite temporale decorre dalla prima elezione che ha corso dopo la modifica dello statuto.~~

~~Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in funzione della loro carica.~~

~~Il Consiglio (ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.~~

~~Nella eventualità che nella compagine sociale siano presenti diverse categorie di soci, uno degli amministratori è scelto fra gli appartenenti ad una delle varie categorie.~~

Carbonifera, di essere dipendenti o collaboratori della Cooperativa, o di ricoprire la carica di Amministratore di Circoli, Associazioni, ed altri organismi affini alla Cooperativa o svolgenti attività simili. Costituisce infine motivo di incompatibilità il trovarsi in situazioni di inadempienza nei confronti della Cooperativa.

### ***Inseriti motivi di ineleggibilità***

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi. Tale limite temporale decorre dalla prima elezione che ha corso dopo la modifica dello statuto.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in funzione della loro carica.

Il Consiglio (ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

~~Nella eventualità che nella compagine sociale siano presenti diverse categorie di soci, uno degli amministratori è scelto fra gli appartenenti ad una delle varie~~

<p>Art. 20</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, nel domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.</p>	<p>categorie.</p> <p><i>Il vecchio statuto imponeva l'inserimento nel CdA di almeno un socio in attesa; nella versione proposta questo obbligo è stato eliminato, per cui il nuovo consiglio potrà essere liberamente formato.</i></p> <p>Quando vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p><i>Disposizioni di legge; inserite per completezza</i></p> <p>Art. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, nel domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze sono valide quando vi</p>
--	--

<p>Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica;</p> <p>le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le votazioni sono normalmente effettuate con voto palese, sono invece a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno un Consigliere oppure quando si tratta di deliberare di affari nei quali siano interessati gli Amministratori o i Sindaci o i loro parenti e affini fino al terzo grado.</p> <p><b><i>Inserite modalità di espressione del voto</i></b></p> <p>A tal fine ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione che la Società va a compiere, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p><b><i>Conflitto di interessi o parti correlate</i></b></p>
<p>Art. 21</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.</p> <p>Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria</p>	<p>Art. 21 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.</p> <p>Esso delibera su tutti gli atti e le</p>

amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione di quelle indicate dall'art. 2381 c.c. a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 22

operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle indicate dall'art. 2381 c.c., a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 22 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

<p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>Il Presidente è autorizzato a firmare i contratti di assunzione al lavoro da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatoria quietanza.</p> <p>Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.</p>	<p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>Il Presidente è autorizzato a firmare i contratti di <b>assunzione al lavoro, sia autonomi che dipendenti</b>, da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatoria quietanza.</p> <p>Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.</p> <p><b>In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi caso del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, e in assenza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.</b></p> <p><b><i>Disciplinata figura del vice presidente</i></b></p>
<p>COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>Art. 23</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili.</p>	<p>Art. 23 – <b>COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili.</p>





<p>Art. 24</p> <p>Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.</p>	<p>Art. 24 – <b>REGOLAMENTI INTERNI</b></p> <p>Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci <del>possono</del> <b>dovranno</b> essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.</p>
<p>Art. 25</p> <p>In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.</p>	<p>Art. 25 – <b>SCIoglimento DELLA SOCIETA'</b></p> <p>In qualunque caso di scioglimento della società l'Assemblea, <b>con le maggioranze previste dall'art. 16</b>, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri <b>e i compensi</b>.</p>
<p>Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</p>	<p>Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</p>
<p>Art. 26</p> <p>Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società</p>	<p>Art. 26 – <b>RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE</b></p> <p>Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società</p>

<p>Cooperative rette con i principi della mutualità anche agli effetti tributari.</p> <p>Art. 27</p>	<p>Cooperative rette con i principi della mutualità anche agli effetti tributari e sulle Società per Azioni.</p> <p>Art. 27 – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO</p>
<p>Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la società, comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno rimesse al giudizio di un arbitro estraneo alla cooperativa, nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Camera Arbitrale di Livorno.</p> <p>L' arbitro giudicherà secondo diritto ai sensi di legge con lodo non impugnabile ai sensi dell'art. 827 c.p.c..</p>	<p><b>ARTICOLO CON MODIFICA SOSTANZIALE</b></p> <p>Tutte le controversie aventi ad oggetto <del>diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la società, comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti,</del> rapporti sociali o che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, ivi comprese le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti, fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di compromesso, saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Livorno e risolte secondo il Regolamento da</p>

questa adottato.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, saranno rimesse al giudizio di un arbitro estraneo alla cooperativa, nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Camera Arbitrale di Livorno. Le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio competente. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Collegio arbitrale, nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente, e deciderà secondo diritto nei termini e con le modalità previste dal relativo Regolamento.

Il tentativo di mediazione - pena la decadenza - deve essere promosso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dal ricevimento dell'atto che determina la controversia. Le decisioni eventualmente assunte dal Collegio arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria.

L'impugnazione, in tali ipotesi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

L'arbitro giudicherà secondo diritto ai sensi di legge con lodo non impugnabile ai sensi dell'art. 827 c.p.c.

*Per snellire le procedure in caso di contenzioso, è stato inserito il*

Firmato : Bandini Alberto - Angela  
Lallo Notaio

***tentativo di mediazione prima di  
ricorrere alle procedure arbitrali***

~~Firmato : Bandini Alberto - Angela  
Lallo Notaio~~